

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 1530 del 30 GIU 2022

DIREZIONE: AFFARI GENERALI

OGGETTO: ricorsi per Cassazione avverso le sentenze n.6/2022 e 91/2022 della Commissione Tributaria della Sicilia sezione 6 - pagamento contributo unificato .

L'estensore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 29 GIU. 2022

Autorizzazione di Budget	n. <u>13</u> sub <u>5</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Massimo Cicero
Dott. Giacomo Laucella

Il 30 GIU. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Raffaele Elia, nella qualità di Direttore Generale f.f. in applicazione del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs 502/92, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che con deliberazioni nn. 2871, 2872 e 2873 del 15.12.2016 l'Azienda conferiva incarico al Commercialista Dott. Giancarlo Cappello di proporre opposizione innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso n. 3 accertamenti TAR SU per gli anni 2010-2012 nn. L.1308T/2016, L.1309T/2016, L.1310T/2016 per le ragioni in detti atti meglio descritte;

PRESO ATTO che gli avvisi di accertamento del Comune di Ragusa come sopra impugnati dall'ASP innanzi alla Commissione Tributaria, in accoglimento dei ricorsi proposti, sono stati annullati dalla Commissione Tributaria con condanna alle spese del Comune di Ragusa giusta sentenza nn. 1351/02/2018, 1352/02/18 e 1353/02/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ;

VISTI gli atti di appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, proposti dal Comune di Ragusa avverso le sentenze nn. 1351/02/19, 1352/02/18, 1353/02/198 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ;

VISTA la delibera n. 700 del 12.3.2019 a mezzo della quale veniva conferito incarico di costituzione e resistenza in giudizio al predetto Commercialista Dott. Giancarlo Cappello;

VISTA la sentenza n. 6/2022 depositata il 3.1.2022 a mezzo della quale la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 5 , pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza n. 1353/02/2018 sopra richiamata, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa compensando le spese tra le parti;

VISTA la sentenza n. 91/2022 depositata il 4.1.2022 a mezzo della quale la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 5 , pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza n. 1352/02/2018 sopra richiamata, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa compensando le spese tra le parti;

VISTA la sentenza n.2222/2022 depositata il 17.3.2022 a mezzo della quale la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 6 , pronunciandosi sul ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza n. 1351/02/2018 sopra richiamata, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa condannando l'appellata alle spese del giudizio;

VISTA la nota mail del Dott. Cappello che ritiene sussistere elementi utili a proporre ricorso per Cassazione avverso dette decisioni, stante anche il rilevante valore dell'accertamento (circa 200.000,00 Euro) "sia in termini di inammissibilità dell'appello del Comune, per il quale vizio il Giudice di secondo grado si è espresso in modo poco convincente, sia in termini di esenzione dal tributo per il quale il Giudice fa riferimento alla normativa del 1993, così come la Cassazione citata, mentre nel caso di specie dovrebbe essere applicata la norma del 2013 (art. 1 L 147/2013, comma 649) che fa dipendere l'esenzione dalla semplice produzione di rifiuti speciali / pericolosi; è stato eliminato il riferimento all'indicazione in dichiarazione (come invece ritiene il Giudice di secondo grado)";

VISTA la mail del Dott. Cappello del 17.3.2022 che trasmette la sopra riportata sentenza e resta in attesa della nomina del legale per il ricorso per Cassazione;

Viste le delibere n. 137 del 21.1.2022, n. 204 del 27.1.2022 e n. 750 del 25.3.2022 a mezzo delle quali veniva conferito all'uopo incarico professionale all'Avv. Giuseppe Berretta, patrocinante in Cassazione, per proporre ricorso avverso le sentenze sopra richiamate della Commissione Tributaria Regionale;

VISTA la comunicazione via mail del 26.6.2022 dell'Avv. Guglielmino, Collega di Studio dell'Avv. Berretta, che trasmette n.2 modelli F23 onde procedere al versamento del contributo unificato per il ricorso per Cassazione avverso le sentenze n. 6/2022 e n. 91/2022 i cui importi sono : 2 F 23 di Euro 1.063,00 e 2 di importo pari a Euro 200,00 ciascuno come allegati alla presente delibera;

PRESO ATTO che con separata delibera si è già provveduto al pagamento del contributo unificato per il ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2222/2022 ;

CONSIDERATO che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento delle somme suddette per il contributo unificato per gli altri ricorsi, a carico dell'ASP ricorrente e che tale atto appare urgente ed indifferibile ;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

Procedere al pagamento del contributo unificato dovuto per i ricorsi per Cassazione avverso le sentenze n. 6/2022 e 91/2022 della Commissione Tributaria Regionale ciascuno per Euro 1.263,00 (Euro 1063,00 + Euro 200,00) come da nota mail dell'Avv. Guglielmino dello Studio dell'Avv. Berretta, utilizzando gli allegati modelli F 23;

Gravare detto importo complessivo di Euro 2.526,00 sul conto di costo imposte e tasse n.509010101 ;

Disporre la immediata esecutività del presente atto data l'urgenza di provvedere per la iscrizione a ruolo .


Trasmettere all'Avv. Berretta copia dei predetti versamenti per il relativo seguito;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrìsi



IL DIRETTORE SANITARIO
nella qualità di Direttore Generale f.f.
Dott. Raffaele Elia



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli

